



## Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie

c.m.: LEIS038005 - c.f.: 92000250750 - c.u.u.: UF7LLZ - mail: leis038005@istruzione.it - pec: leis038005@pec.istruzione.it

Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce) – tel. 0836483120

Succursale 1: via Sticchi - Maglie – Succursale 2: via Brenta - Maglie

sito web: [www.iissmatteimaglie.edu.it](http://www.iissmatteimaglie.edu.it)

Circolare n. 225

A tutto il Personale  
All'albo online  
Al sito web

### Oggetto: DL del 24 marzo 2022 n. 24 e obbligo vaccinale

Come è noto, il DL 24/2022, con il termine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, ha previsto nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività a scuola (v. circolare n. 210 del 31 marzo 2022).

Per il Personale della scuola, tuttavia, permane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. Il DL 24/2022, all'art. 8. *Obblighi vaccinali*, inserisce il comma 4-ter.1 e il comma 4 ter.2 dopo l'art. 4-ter del DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76: «Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola [...])

Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione [...].

Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola)

1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione [...].

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui

al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica».

Con successive note il MI ha chiarito che le attività di supporto all'istituzione scolastica diverse dalla docenza debbono svolgersi per **36 ore settimanali** (v. nota 659 del 31.03.2022).

Nell'ottica del graduale ritorno alla normalità, l'allontanamento dalle attività didattiche non è da intendersi come misura sanzionatoria nei confronti del docente non vaccinato, ma come misura cautelativa e precauzionale per la tutela della salute degli studenti.

Per i casi di docenti non vaccinati, ma guariti dal Covid-19, è stato rilevato che la piattaforma SIDI considera "verdi", ossia in regola con l'obbligo vaccinale, tali casi per un periodo di 90 gg. successivi alla data di infezione da SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, **è considerato "inadempiente all'obbligo vaccinale" chi non effettui il vaccino alla prima data utile (90 giorni dalla data del tampone con esito positivo).**

La dirigente scolastica  
*Prof.ssa Maria Maggio*

Firmato digitalmente da Maria Maggio